




CITTA'
DI ANDRIA

CITTA' DI ANDRIA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
76123 ANDRIA (BT)

Verbale N° Z3515
Reg. N° 13911/2019



VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

(Art. 201 del D.Lgs 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni)

N. registro 13911/2019 N. verbale Z3515 data 18/07/2019
consegnato a Poste Italiane per la notifica il 07/10/2019

In data 18/07/2019 alle ore 21.07 nel Comune di Andria, il conducente del veicolo
AUTOVEICOLO targa BK594WJ
in località VIA CARLO TROYA

ha commesso infrazione violando gli articoli sotto riportati:
D.L.vo 285/92 Art. 007 comma 9 E 14

Il verbalizzante, dopo aver visionato la documentazione fotografica, ha accertato che, in data 18/07/2019 alle ore 21.07, il conducente del veicolo su indicato, senza essere autorizzato, accedeva alla zona a traffico limitato da varco elettronico posto in VIA CARLO TROYA, contravvenendo al divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale chiaramente visibile, integrata con apposito pannello orario e con display a led luminoso indicante la dicitura ZTL ATTIVA nella fascia oraria in cui non è consentito il transito dei veicoli. L'infrazione è stata accertata con sistema di rilevazione degli accessi al centro storico denominato K53700, prodotto dalla società Project Automation S.p.A., matricola PA2018060876, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Decreto n° 244 del 09/07/2018 e Omologato con Decreti nn. 2528/11-3245/11-6268/11-6408/12-2429/13-4290/14.

Sanzione in misura ridotta EURO 83,00

La violazione non è stata contestata immediatamente ma notificata all'intestatario del veicolo ai sensi dell'art. 201 c. 1bis lett. b) e) g-bis) e art. 201 c. 1ter del CdS in quanto l'accertamento dell'illecito è avvenuto per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo. Ex D.Lgs. n.196/03 (codice privacy) agli atti è custodita la documentazione fotografica, visionabile a richiesta in questo ufficio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Proprietario

sede in

I verbalizzanti: M.LLO DE NIGRIS FRANCESCO matr. 66

Entro 5 giorni successivi alla notificazione del verbale è ammesso il pagamento nella *misura corrispondente al minimo edittale ridotta del 30%* di Euro 58,10, più Euro 11,00 per le spese postali e amministrative per un totale di Euro 69,10.

Tale riduzione non si applica alle violazioni del C.d.S. per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Dal 6° al 60° giorno successivo alla notificazione del verbale (dal 1° al 60° giorno successivo alla notificazione del verbale ove non sia consentita la riduzione di cui sopra) è ammesso il pagamento nella *misura corrispondente al minimo edittale* per Euro 83,00, più Euro 11,00 per le spese postali e amministrative per un totale di Euro 94,00.

In caso di ricorso al Prefetto o di opposizione al Giudice di Pace non si applica la riduzione del 30%.

Il suddetto pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità:

- tramite c/c postale n. 85795219 intestato all'Ufficio Tesoreria Comunale di Andria - Proventi Contravvenzionali Polizia Municipale, **indicando il numero e la data del presente verbale;**
- tramite bonifico - Codice IBAN: IT31F076010400000085795219, indicando obbligatoriamente nella causale il numero e la data del presente verbale.

Il responsabile del procedimento amministrativo
Comandante della P.M.
TEN. COL. DOTT. RICCARDO ZINGARO

Il responsabile del procedimento informatico
D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993.
S. TEN. CAMPANALE VITO

Seguono avvertenze sul retro



VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE C.D.S.
N. registro 13911/2019 N. verbale Z3515 data 18/07/2019

AVVERTENZE

Ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore o l'obbligato in solido possono proporre entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notifica, ricorso al Prefetto di Barletta-Andria-Trani, con atto da presentarsi o da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a questo Comando di Polizia Municipale. Al ricorso possono essere allegati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere inoltre richiesta l'audizione personale alla medesima autorità. Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Provvedimenti del Prefetto (art. 204 C.d.S.) - Il Prefetto emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione più eventuali spese. La medesima autorità, qualora non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.) - Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore, entro il termine di 30 giorni e qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Andria.

Decurtazione punti dalla patente (art. 126-bis C.d.S.) - La segnalazione per la decurtazione dei punti è effettuata a carico della patente dell'effettivo conducente del veicolo, quale responsabile della violazione. Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro sessanta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione; in caso di omissione, senza giustificato e documentato motivo, sarà soggetto alla sanzione prevista dall'art. 126-bis, comma 2° del C.d.S. (da Euro 292,00 a Euro 1168,00).

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica i suddetti adempimenti devono essere espletati dal legale rappresentante o suo delegato; in caso di omissione, senza giustificato e documentato motivo, la stessa sarà soggetta alla sanzione prevista dall'art. 126-bis, comma 2° del C.d.S. (da Euro 292,00 a Euro 1168,00).

L'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge.

Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni, possono essere decurtati un massimo di 15 punti. Tale disposizione non si applica nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti per ogni singola violazione sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Notificazione verbale a soggetto estraneo (art. 386 reg. C.d.S.) - Qualora alla data di accertamento della violazione, il veicolo non fosse di proprietà della persona alla quale è stato notificato il presente verbale, ovvero in caso di notifica eseguita a soggetto comunque estraneo alla violazione, l'interessato è pregato di comunicarlo immediatamente a questo Comando di Polizia Municipale allegando eventuale idonea documentazione.

INFORMATIVA

La informiamo che i dati personali in possesso del Comando di Polizia Municipale di ANDRIA sono stati attinti dagli archivi nazionali dei veicoli o direttamente presso l'interessato nel rispetto del Reg. UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse alla notificazione degli atti concernenti illeciti amministrativi. In relazione ai predetti trattamenti Ella potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016.